

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO
 ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI TRASPORTO
 MATERIALI – FARMACI ANTIBLASTICI E CAMPIONI
 BIOLOGICI - DESTINATI ALL'OSPEDALE DI TIONE**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL' APPALTO	2
ART. 2 - MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TRATTA	3
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO	3
ART. 4 – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	4
ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	5
ART. 6 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI ECONOMICHE.....	5
ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	6
ART. 10 – CONTROLLI E GESTIONE DI EVENTUALI DANNI ARRECATI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE.....	6
ART. 11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	7
ART. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE	8
ART. 13 – SICUREZZA E DUVRI.....	8
ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL' AGGIUDICATARIA	9
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
ART. 18 – SUBAPPALTO	10
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	11
ART. 20 – MODIFICHE CONTRATTUALI.....	11
ART. 21 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	11
ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	12
ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	12
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 25 – RECESSO	14
ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 27 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	14
ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	15
ART. 29 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	15
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	16
ART. 31 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO.....	16
ART. 32 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17
ART. 33 – NORMA DI CHIUSURA	17

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto di farmaci antitumorali e campioni biologici;

L'appaltatore deve garantire la copertura di alcune tratte, con mezzi idonei ed in maniera diretta dalla sede di ritiro alla sede di destinazione. Le voci di servizio che compongono l'appalto sono le seguenti:

- **VOCE A** = *trasporto farmaci antitumorali* – tratta “Rovereto – Tione”;
- **VOCA AA** = *trasporto farmaci antitumorali* – tratta “Rovereto – Tione”;
- **VOCE B** = *trasporto campioni biologici*– tratta “Ponte Arche – Tione” ;
- **VOCE C** = *trasporto campioni biologici* – tratta “Pinzolo – Tione”;

Quantità, tempistiche, sedi di partenza e di destinazione per le varie voci sono indicate nella tabella seguente:

VOCE	QUANTITA' GIORNALIERE N/GG	TEMPISTICHE	SEDE E ORARIO DI PARTENZA	SEDE E ORARIO DI DESTINAZIONE	N GG/ANNO	KM (A/R)
A	2	tutti i lunedì non festivi e tutte le giornate post festive	Ospedale di Rovereto ore 08:00	Ospedale di Tione ore 09:15	55	130
			Ospedale di Rovereto ore 14:00	Ospedale di Tione ore 15:15	55	130
AA	1	tutti i giorni non festivi da martedì a giovedì	Ospedale di Rovereto ore 14:00	Ospedale di Tione ore 15:15	148	130
B	1	tutti i martedì (esclusi i festivi)	Ambulatorio infermieristico di Ponte Arche ore 10:00/10:15	Laboratorio dell'Ospedale di Tione ore 10:25/10:40	52	31
C	1	tutti i mercoledì (esclusi i festivi)	Presidio sanitario di Pinzolo ore 10:00/10:15	Laboratorio dell'Ospedale di Tione ore 10:20/10:35	49	32

L'APSS potrà richiedere inoltre all'Appaltatore che vengano effettuati eventuali viaggi urgenti sul territorio in un massimo di n. 10 (dieci) chiamate annue (60 km A/R ciascuna tratta).

Si precisa che le tratte sopra indicate si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno dell'APSS, calcolato sulla base dell'anno precedente e sulle esigenze presunte per l'anno 2021 e potrebbero subire variazioni a seguito di mutate esigenze organizzativo aziendali.

Tali variazioni potranno avvenire con oscillazioni nel limite del +/- 20% dell'importo contrattuale, senza che per questo l'affidatario possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

Art. 2 - Modalità di calcolo della tratta

Per il calcolo della tratta oggetto della richiesta (percorso dalla struttura di ritiro a quella di consegna del materiale), sono stati utilizzati i chilometri ed il tempo necessario per la sua percorrenza, prendendo a riferimento il percorso più breve tra quelli proposti da "google maps".

Le tempistiche così calcolate e i chilometri relativi alla tratta sono stati infine arrotondati per eccesso e raddoppiati per includere il viaggio di ritorno.

Questa stessa modalità verrà utilizzata per il calcolo di nuove eventuali tratte non indicate nel presente Capitolato Speciale.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del trasporto

I farmaci antitumorali ed i campioni biologici devono essere movimentati nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle prescrizioni previste in materia dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.M. 06/07/99 sul trasporto dei medicinali ed alle Linee Guida n. 236 del 07/1999 per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario. Per quanto riguarda il trasporto di campioni biologici inoltre, si richiede l'applicazione delle disposizioni previste dalla Circolare n° 16 del 20 luglio 1994 "Spedizione di materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti" e della Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici" del Ministero della Salute, che ribadisce appropriate procedure per:

- Garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto
- Impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell'ambiente
- Far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l'attendibilità dell'esito.

Il farmaco antitumorale viene allestito presso il settore U.Ma.C.A della Farmacia di Rovereto e il suo trasporto deve essere effettuato in regime di sicurezza da un operatore designato e formato, il quale li trasferisce in sistemi costituiti da "valigetta a tenuta stagna a sua volta collocata in borsa isoterma con contenitore in polipropilene espanso, idonea al trasporto a temperatura controllata (previo inserimento di idonei stabilizzatori di temperatura)". Tali contenitori sono adibiti ad uso esclusivo per il trasporto di chemioterapici. I contenitori devono sempre essere mantenuti chiusi ermeticamente durante il trasporto e devono essere etichettati con il messaggio: "*Attenzione! Contiene farmaci chemioterapici: manipolare con cautela*" e tenuti lontani da fonti di calore, come previsto dalle normative vigenti di cui al paragrafo precedente.

L'incaricato al trasporto preleva il contenitore già predisposto presso la Farmacia dell'Ospedale di Rovereto e firma il registro.

L'incaricato al trasporto consegna il contenitore contenente le terapie allestite direttamente al personale della struttura di destinazione: DH ONCOLOGICO Ospedale di Tione, firma il registro di consegna e recupera i contenitori vuoti che verranno riportati l'indomani alla Farmacia di Rovereto. Si deve evitare di lasciare incustodite tali sostanze che possono subire alterazioni di tipo chimico fisiche (temperatura e luce non adeguata) o cadute accidentali con versamenti, ed evitare che possano essere impropriamente maneggiate da persone non autorizzate. In caso di fuoriuscita accidentale di materiale dal flacone all'interno del contenitore per il trasporto, l'operatore non deve aprire il contenitore, ma riportarlo il prima possibile al settore U.Ma.C.A. della Farmacia di provenienza.

La spedizione di campioni diagnostici deve avvenire seguendo le procedure previste dalle Circolari n° 16 del 20 luglio 1994 "Spedizione di materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti" e n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici" del Ministero della Salute. Il confezionamento dei campioni biologici per il trasporto, viene effettuato dalle strutture APSS incaricate. Il contenuto oggetto del servizio di trasporto prevede un sistema a tre involucri, così configurato:

- Recipiente primario. Esso contiene il campione. Può trattarsi di provetta, tubi, ampolle, in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato ed avvolto in materiale assorbente (carta bibula o cotone) presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura.
- Recipiente secondario. È un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario. Esso può contenere anche più recipienti primari purché adeguatamente collocati.
- Recipiente esterno o terziario. È il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni. Il contenitore esterno può essere di cartone rigido, plastica o altri materiali resistenti ad urti ed intemperie.

Laddove nella spedizione venga usato ghiaccio questo deve essere posto all'esterno del contenitore secondario. Esso deve essere a tenuta stagna (siberini o pannetti di ghiaccio). Si usa quando si trasportano campioni per il dosaggio di analiti instabili.

In caso di danneggiamento, durante il trasporto o al momento della consegna, di colli contenenti sostanze infette o potenzialmente tali, dovranno essere immediatamente contattati il laboratorio di provenienza, il destinatario ed il Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, cui sono deputate le azioni volte ad impedire la trasmissione di eventuali infezioni, comprese le misure di disinfezione, isolamento, immunoprofilassi attiva e passiva.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara; ulteriori indicazioni non puntualizzate negli atti di gara, relativamente alle modalità di esecuzione del servizio, verranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 27.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Il trasportatore deve apporre su apposito registro l'orario di partenza e l'orario di arrivo, controfirmato da chi spedisce e da chi riceve;

Durante le consegne gli autisti/operatori debbono essere sempre reperibili, tramite numero telefonico comunicato all'APSS.

La ditta appaltatrice si deve impegnare ad utilizzare un numero adeguato di personale per eseguire i servizi nei tempi e nei modi prescritti, e in caso di scioperi la ditta deve mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi alle eventuali disposizioni dell'Azienda.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge 13 agosto 2010, n. 136; il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51; le norme del codice civile, le disposizioni vigenti in materia di Covid 19 oltre alle normative di settore applicabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 6 – Durata e decorrenza del contratto

La durata del contratto è stabilita in 1 (un) anno decorrente dalla data indicata in sede di stipula, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) mesi.

Art. 7 – Importo del contratto e condizioni economiche

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

I prezzi offerti dall'Appaltatore si intendono fissi per tutta la durata del contratto e comprensivi di eventuali tempistiche di ritiro e consegna dei contenitori (attesa dell'operatore, eventuali pause, etc...). All'Appaltatore verrà pertanto riconosciuto solamente l'importo relativo ai chilometri di percorrenza della tratta effettuata, così come calcolati da APSS ed indicati nelle tabelle di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art.8 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Gestione Servizi Generali.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà nominare un Direttore dell’Esecuzione il quale individuerà all’interno della propria struttura il personale che seguirà le attività di controllo amministrativo-contabile connesse al contratto; il nominativo del Direttore dell’Esecuzione verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore.

Art. 9 – Responsabile del servizio della ditta aggiudicataria

L’aggiudicataria deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto l’aggiudicataria, il quale risponderà nei confronti dell’APSS per tutto quanto concerne l’esecuzione del servizio.

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria dovrà comunicare ad APSS i recapiti del Responsabile: numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’aggiudicataria dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, la stessa sarà tenuta ad individuare un nuovo Responsabile e a dare tempestiva comunicazione all’APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.

Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica nelle giornate dal lunedì al venerdì (festività escluse), nelle fasce orarie previste per l’esecuzione del servizio.

Art. 10 – Controlli e gestione di eventuali danni arrecati durante l’espletamento del servizio, responsabilità e coperture assicurative

L’APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; a tal fine, l’aggiudicataria si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi del contratto in forma scritta e l’aggiudicataria sarà chiamata a rispondere ad APSS nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L’APSS si riserva, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze, la facoltà di risolvere il contratto.

Alla fine di ogni mese verrà eseguita da parte dell’APSS una verifica sui percorsi realmente effettuati nell’ambito del servizio oggetto del presente Capitolato, mediante un modello che riepiloga mensilmente le tratte giornaliere effettuate sia per trasporto farmaci antiblastici, sia per trasporto campioni biologici.

Nel corso del periodo contrattuale APSS si riserva di accertare - in contraddittorio con il Responsabile della ditta la presenza di eventuali danni evidenti sui contenitori, ferma restando la facoltà per APSS di muovere contestazioni relative a danni o ammanchi emersi a seguito di verifiche più approfondite, comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine dell’intervento.

L’accertamento dei danni oggetto di contestazione dovrà essere effettuato in contraddittorio col Referente di commessa. A tal fine APSS comunica all’aggiudicataria la data e il luogo dell’accertamento, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

In mancanza di riscontri entro i termini assegnati, l’APSS potrà senz’altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno, ovvero di reintegro del contenitore, nei confronti dell’aggiudicataria. Il reintegro dovrà avvenire con un contenitore della stessa tipologia e qualità - o

di qualità superiore. In alternativa l'aggiudicataria provvederà al risarcimento o, se possibile, alla riparazione del danno.

L'aggiudicataria è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Sono a carico esclusivo dell'aggiudicataria tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'aggiudicataria stessa, di terzi o dell'APSS.

In relazione a quanto sopra, l'aggiudicataria si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio.

Nello specifico dovrà essere stipulata una polizza di RC Terzi per danni a persone, con annessa copertura RCO a favore del proprio personale.

Le coperture assicurative dovranno essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto: l'inottemperanza rispetto alle disposizioni contenute nel presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, se richiesto dall'amministrazione ed entro 5 giorni dalla richiesta, ad esibire ad APSS documentazione a comprova dell'avvenuta stipula delle suddette polizze.

Art. 11 – Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è nella responsabilità dell'Appaltatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'APSS.

L'aggiudicataria deve mettere a disposizione, per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, operatori acquisiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il personale addetto dovrà essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Leggi, Regolamenti e contratti di lavoro di categoria.

L'aggiudicataria garantisce che il personale da questa utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dall'APSS:

- sia dotato dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalle disposizioni anti Covid 19 e del cartellino di riconoscimento;
- effettui il servizio negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'aggiudicataria e l'APSS;
- tenga, durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
- utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei contenitori;
- sia di assoluta fiducia e riservatezza.
- Sia adeguatamente formato in materia di movimentazione carichi e rischio biologico.

L'APSS ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria nel periodo contrattuale, attestazioni a comprova dell'avvenuta formazione da parte degli operatori impiegati nell'appalto.

L'aggiudicataria si impegna inoltre, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza su dati e informazioni attinenti all'attività svolta da APSS, ai suoi beni, al suo personale ed agli utenti, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria è responsabile dell'osservanza da parte del personale impiegato delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'APSS, tra cui le norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell'APSS, per quanto applicabile. L'APSS potrà richiedere in

qualsiasi momento l'allontanamento del personale ritenuto, per motivate ragioni, non idoneo allo scopo.

Art. 12 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale

L'aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'aggiudicataria affidataria è impegnata in solido con eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'aggiudicataria si impegna inoltre ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

L'aggiudicataria si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche da eventuali subappaltatori nei confronti dei propri collaboratori.

L'APSS è da ritenersi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall'aggiudicataria nel corso delle operazioni di trasporto, anche ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008.

L'aggiudicataria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, deve ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori impiegati nell'appalto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'aggiudicataria deve inoltre applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'aggiudicataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori di società cooperative.

Art. 13 – Sicurezza e DUVRI

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e le prescrizioni previste dalla Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008 e s.m., allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi non saranno soggetti a ribasso. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, nonché delle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20/03/2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto potrà essere aggiornato nel corso della durata del contratto e costituirà parte integrante del medesimo.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all'attività specifica svolta e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 14 – Elezione di domicilio dell'aggiudicataria

Salvo diversa indicazione, l'aggiudicataria elegge domicilio a fini contrattuali presso la propria sede legale.

Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata e dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperì 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine/autorizzazione alla spesa di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione attestante gli interventi effettuati (es.: interventi effettuati nel mese di marzo, controllo effettuato entro il mese di aprile, emissione buono d'ordine, fatturazione e successivo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura). In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del DLgs 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Art. 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

o utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

o comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;

o indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG del contratto;

o inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;

o comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 17 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- comunicare tempestivamente al Referente qualsiasi variazione relativamente ai tragitti da effettuare;
- dare un preavviso di 12 ore sulle tratte urgenti da effettuare.

Art. 18 – Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 per quanto applicabile dall'articolo 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.

L'aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'aggiudicataria.

L'elenco prodotto dall'aggiudicataria affidataria prima della stipula del contratto - recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto - viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs 159/2011.

Art. 19 – Sospensione dell'esecuzione

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 107 del DLgs n. 50/2016.

Art. 20 – Modifiche contrattuali

Per la disciplina delle modifiche e delle varianti contrattuali si applica l'art. 27 della legge provinciale 2/2016 della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 21 – Fallimento e altre vicende soggettive della ditta aggiudicataria

Con riferimento alle vicende soggettive dell'aggiudicataria di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all'APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per la ditta al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

Art. 22 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto e dei contratti derivati sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti, qualora la stessa rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'cooperativa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS per effetto della sola notificazione.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 23 – Inadempimenti e penalità

In caso di accertate inadempienze da parte dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, l'APSS si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato – art. 1, derivante dal mancato rispetto degli orari definiti con APSS, la stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari ad € 50,00 fino a sessanta (60) minuti di ritardo che verranno incrementati di € 50,00 per ogni ulteriore mezz'ora di sfioramento. A partire dalla seconda contestazione le penali di cui sopra verranno raddoppiate.
- in caso di mancata effettuazione del servizio sarà applicata una penale di € 300,00.

Se il ritardo o la mancata effettuazione del servizio dovessero verificarsi per un numero pari o superiore a n.3 (tre) volte, APSS potrà procedere a risoluzione del contratto.

In caso di rottura o smarrimento del contenitore di APSS utilizzato per il trasporto del materiale biologico, dovrà essere reintegrato il contenitore della stessa tipologia e qualità (o di qualità superiore). In alternativa dovrà essere corrisposto ad APSS un importo pari al valore del contenitore. Il valore verrà definito da APSS in base al valore di mercato al momento dello smarrimento/rottura.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva, se prestata, ai sensi dell'art. "Garanzia definitiva" del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto e dei contratti attuativi, si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), nei seguenti casi:

- a) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, in particolare di quelle riguardanti non conformità e/o ritardi nell'esecuzione del servizio;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) cessione del contratto o subappalto a terzi non consentiti dalla normativa e non autorizzati da APSS;
- f) cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e/o degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) perdita dei requisiti di moralità previsti dalla legge e dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) in ogni altro caso previsto dal Capitolato (ad esempio mancato reintegro della garanzia definitiva, mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa, inadempimenti alle disposizioni anticorruzione e al codice di comportamento), dalla legge o dal contratto.

Contratto potrà inoltre essere risolto nelle seguenti circostanze:

- l) danni arrecati alla merce trasportata o alle strutture di APSS in più di tre occasioni nel corso di una annualità;
- m) grave ritardo non adeguatamente giustificato nell'esecuzione delle prestazioni in più di tre occasioni nell'arco temporale di un anno.

Nel caso in cui L'aggiudicataria esegua transazioni senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, l'accordo sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L 136/2010.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'APSS il diritto di affidare il servizio all'aggiudicataria che segue in graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà ai servizi già eseguiti.

In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione del contratto, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati.

In caso di risoluzione di uno o più contratti attuativi, APSS valuterà se ciò possa comportare la risoluzione anche del contratto e, conseguentemente, di tutti gli ulteriori contratti attuativi da esso derivanti eventualmente in corso di esecuzione.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso dal contratto e/o dai singoli contratti attuativi, si applica l'art. 109 del DLgs n. 50/2016.

Art. 26 – Garanzia definitiva

Per il presente appalto non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90.

Art. 27 – Contratto e spese contrattuali

A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della LP 2/2016, APSS procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di mancato versamento di tali spese, APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla garanzia definitiva, se prestata, aumentandola degli interessi legali.

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria in seguito alla conclusione della procedura telematica di affidamento del servizio, tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

- c) l'offerta dell'aggiudicataria;
- d) eventuali altri allegati.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, L'aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all'APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'aggiudicataria inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 - Clausola di riservatezza

Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Fornitore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dal Fornitore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale del Fornitore.

Art. 30 – Trattamento dati personali

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 31 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento

Con la sottoscrizione del contratto L'aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, L'aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente).

L'aggiudicataria affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicataria il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, L'aggiudicataria affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti-corruzione > documenti anticorruzione > 1 documenti operativi vigenti.

Art. 32 – Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e L'aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante il periodo di validità del contratto che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 33 – Norma di chiusura

L'aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per la conclusione del contratto, riconosce ed accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.